



TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE LAVORO

in persona del Giudice dott. Giulia Marzia Locati ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa iscritta al n. r.g. **6724/2017** promossa da:

l _____, assistita dagli avvocati
GUARISO ALBERTO e NERI LIVIO

- PARTE RICORRENTE -

C O N T R O

COMUNE DI LIMBIATE, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
assistito dall'avv. DI MATTEO GIULIO

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del
legale rappresentante *pro tempore*, assistito dall'avv. CAPOTORTI VALERIA

- PARTI RESISTENTI -

Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza odierna, osserva quanto segue.

Con ricorso presentato ai sensi degli articoli 702 bis c.p.c. e 28 del D.lgs. n. 150/2011 _____ si è rivolta al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, deducendo di essere nata in Egitto e di aver fatto ingresso in Italia nel febbraio 2014 per ricongiungimento familiare con il marito _____ attualmente dipendente della _____ e titolare di un permesso di lungo soggiorno UE; di essere titolare, dal 2014, di un permesso unico lavoro per motivi familiari; di aver partorito il 29 dicembre 2015; di non aver percepito alcuna forma di indennità di maternità, né indennità di disoccupazione; di aver presentato per



tre volte domanda di assegno di maternità ex art. 74 del d.lgs. 26.3.2001 n. 151 al COMUNE DI LIMBIATE; che tale domanda era però sempre stata respinta in quanto la stessa era titolare di un permesso di soggiorno di breve periodo e non di lungo periodo. Ha contestato la legittimità della decisione del COMUNE DI LIMBIATE in quanto contrastante con il diritto comunitario ed ha rassegnato le seguenti conclusioni: “*Voglia il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione,*

a. accertare e dichiarare il carattere discriminatorio della condotta tenuta dal Comune di Limbiate, consistente nell'aver negato alla ricorrente l'assegno di maternità di cui all'art. 74 d.lgs. 151/2001 in relazione alla nascita del figlio

b. ordinare al Comune di Limbiate di cessare la condotta discriminatoria di cui sopra e conseguentemente di accogliere la domanda della ricorrente e trasmettere all'INPS comunicazione dell'avvenuto riconoscimento del diritto della stessa all'assegno di cui all'art. 74 d.lgs. 151/2001;

c. condannare l'INPS a pagare alla ricorrente la somma di € 1.694,95 a titolo di assegno di maternità; il tutto con interessi legali dalle singole scadenze al saldo;

d. adottare, ai sensi dell'art. 28, comma 5, Dlgs 150/2011 nell'ambito dell'esercizio dei poteri d'ufficio, ogni ulteriore provvedimento ritenuto utile ad evitare il reiterarsi della discriminazione, ivi compreso, se ritenuto, la pubblicazione dell'emananda ordinanza sui siti istituzionali delle Amministrazioni convenute.

Con vittoria di spese da distrarsi in favore dei procuratori antistatari” .

Costituendosi in giudizio, il COMUNE DI LIMBIATE ha eccepito di essersi attenuto a quanto previsto dalla normativa interna e dalle circolari dell'INPS, precisando come presupposto per il trattamento in esame fosse l'essere in possesso non di un permesso di soggiorno temporaneo di due anni come la ricorrente bensì di permesso di soggiorno permanente o di lungo periodo; che in ogni caso la prima domanda era stata rigettata perché compilata solo parzialmente e che la terza era comunque da respingersi in quanto nella stessa era stato dichiarato che la ricorrente usufruiva già di trattamento previdenziale di maternità. Ha pertanto rassegnato le seguenti conclusioni: “*Nel merito ed in via principale: 1- accertare e*



dichiarare che nessuna condotta avente carattere discriminatorio è stata posta in essere dal Comune di Limbiate nei confronti della ricorrente Sig.ra

2- per l'effetto, respingere e rigettare il ricorso di controparte con tutte le domande dedotte in atti qui azionate dalla Sig.ra l nei confronti del Comune di Limbiate, in quanto totalmente infondati in fatto ed in diritto, per quanto esposto ut supra; 3- con vittoria di spese e competenze professionali di causa oltre oneri previdenziali e fiscali, come per legge".

Costituitasi in giudizio, l'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (d'ora in avanti anche solo INPS) ha preliminarmente eccepito la propria carenza di legittimazione passiva per essere unicamente ente erogatore sprovvisto di qualsiasi potestà concessoria e l'improcedibilità del ricorso per mancata proposizione della domanda amministrativa; nel merito ha rilevato l'infondatezza dell'azione civile di discriminazione proposta contro l'Istituto con conseguente rigetto della domanda. Con vittoria delle spese.

All'udienza odierna le parti hanno discusso la causa concludendo come in atti e all'esito il Giudice si è riservato di decidere.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei termini che seguono.

Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dall'INPS: in quanto ente erogatore dell'assegno di maternità ex art 74 d.lgs. 26 marzo 2001 n. 151 (la cui concessione spetta al Comune), l'INPS è stato correttamente evocato in giudizio, affinché la pronuncia faccia stato anche nei suoi confronti, in particolare per quanto attiene alle eventuali misure di rimozione degli effetti della discriminazione.

Occorre ancora premettere che anche l'eccezione di improponibilità deve essere superata in quanto l'INPS è parte in causa in qualità di ente erogatore, mentre nessuna competenza è allo stesso riservata circa la decisione di concessione della indennità per cui è causa, con la conseguenza che nessuna domanda amministrativa poteva e doveva essere preventivamente presentata all'Istituto



dalla odierna ricorrente. Quest'ultima ha invece correttamente presentato domanda al COMUNE DI LIMBIATE (docc. nn. 7 e 8 di parte ricorrente).

Nel merito, nessuna condotta discriminatoria può ravvisarsi nel rigetto delle istanza n. 1, in quanto la decisione si è fondata sulla incompletezza della domanda (cfr. doc. n. 3 del COMUNE DI LIMBIATE).

Discorso diverso deve essere fatto per i rigetti della seconda e della terza istanza (docc. nn. 5 e 7 del COMUNE DI LIMBIATE), entrambe motivate con la mancanza del requisito del permesso di soggiorno di lungo periodo. A tal riguardo occorre precisare che è del tutto irrilevante il fatto che la ricorrente avesse per mero errore materiale (come dichiarato all'udienza odierna e peraltro come pacificamente riconosciuto dall'INPS nella propria memoria) dichiarato di essere già beneficiaria di altro trattamento previdenziale di maternità erogato dall'INPS, in quanto il rigetto non si è fondato sul predetto presupposto (nello stesso senso cfr. Corte d'Appello di Milano, sezione Lavoro, sentenza n. 1003/2017).

L'art. 74, comma 1, d.lgs. 26 marzo 2001 n. 151 dispone che: *“per ogni figlio nato dal 1 gennaio 2001, o per ogni minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento dalla stessa data, alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie o in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che non beneficiano dell'indennità di cui agli articoli 22, 66 e 70 del presente testo unico, e' concesso un assegno di maternità”*; è poi stabilito l'ulteriore requisito della titolarità di risorse economiche non superiori a determinati valori ISEE.

La Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale della norma, nella parte in cui non riconosce il diritto all'assegno di maternità di base alle donne straniere titolari del solo permesso di soggiorno per motivi familiari, ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile con ordinanza n. 95 in data 7 marzo-4 maggio 2017, osservando che *“il rimettente ha mostrato di non essersi posto il problema della eventuale applicabilità, anche solo per escluderla, al caso delle ricorrenti, della disciplina dettata dall'art. 12 della direttiva 13 dicembre 2011, n.*



2011/98/UE, che, attraverso il richiamo all'art. 3, paragrafo 1, lettera b), riconosce lo stesso trattamento riservato ai cittadini dello Stato membro per quanto concerne i settori della sicurezza sociale come definiti dal regolamento (CE) n. 883/2004 «ai cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini diversi dall'attività lavorativa a norma del diritto dell'Unione o nazionale, ai quali è consentito lavorare e che sono in possesso di un permesso di soggiorno ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002». Al contempo, la direttiva 2011/98/UE - citata dalla ricorrente ed in relazione alla quale deduce la discriminazione - «relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro» prevede all'art. 12 quanto segue: «i lavoratori dei paesi terzi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c) beneficiano dello stesso trattamento riservato ai cittadini dello Stato membro in cui soggiornano per quanto concerne: [...] e) i settori della sicurezza sociale come definiti dal regolamento CE 883/2004». I «lavoratori di cui all'articolo 3, paragrafo 1» sono «i cittadini dei paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini diversi dall'attività lavorativa a norma del diritto dell'Unione o nazionale, ai quali è consentito lavorare e che sono in possesso di un permesso di soggiorno ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002» (lett. b) e «i cittadini dei paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini lavorativi» (lett. c).

Pacificamente, la signora rientra nella categoria di cui alla citata lettera b) in quanto titolare di un permesso unico lavoro per motivi familiari (cfr. doc. n. 4 di parte ricorrente).

Come del tutto condivisibilmente già osservato da questo Tribunale, in un'ordinanza che si richiama anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. «il permesso di soggiorno per motivi familiari consente l'esercizio di attività lavorativa ai sensi dell'art. 30, comma 2, d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 («il permesso di soggiorno per motivi familiari consente l'accesso ai servizi assistenziali, l'iscrizione a corsi di studio o di formazione professionale, l'iscrizione nelle liste di collocamento, lo svolgimento di lavoro subordinato o



autonomo"); ciò posto, secondo l'art. 12, paragrafo 2, della direttiva 2011/98/UE gli Stati membri hanno la facoltà di limitare la parità di trattamento "limitando i diritti conferiti ai lavoratori di paesi terzi ai sensi del paragrafo 1, lettera e), senza restringerli per i lavoratori di paesi terzi che svolgono o hanno svolto un'attività lavorativa per un periodo minimo di sei mesi e sono registrati come disoccupati" e possono, inoltre, "decidere che il paragrafo 1, lettera e), per quanto concerne i sussidi familiari, non si applichi ai cittadini di paesi terzi che sono stati autorizzati a lavorare nel territorio di uno Stato membro per un periodo non superiore a sei mesi, ai cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi a scopo di studio o ai cittadini di paesi terzi cui è consentito lavorare in forza di un visto";

- lo Stato italiano ha dato attuazione alla direttiva attraverso il d.lgs. 4 marzo 2014 n. 40, che ha introdotto il "permesso unico lavoro";

- il citato decreto legislativo nulla ha disposto in tema di parità di trattamento e non ha recepito il dettato dell'art. 12, sopra esaminato;

- il legislatore italiano non ha neppure introdotto le limitazioni che l'art. 12, paragrafo 2, della direttiva consentiva;

- per avvalersi di tale facoltà lo Stato avrebbe dovuto operare una scelta espressa, nel rispetto dei canoni e dei vincoli posti dalla direttiva stessa;

- il termine per il recepimento della direttiva è scaduto il 25 dicembre 2013;

- il principio di parità di trattamento nel settore della sicurezza sociale, sancito dall'art. 12, paragrafo 1, ("i lavoratori dei paesi terzi [...] beneficiano dello stesso trattamento riservato ai cittadini dello Stato membro in cui soggiornano"), è chiaro, preciso ed incondizionato, non essendosi lo Stato italiano, come evidenziato, avvalso della facoltà di introdurre limitazioni a tale principio in sede di recepimento; ciò premesso, il regolamento CE 883/2004, richiamato dall'art. 12 della direttiva 2011/98/UE, inserisce nel settore della sicurezza sociale anche "i trattamenti di maternità e paternità assimilati" (art. 3, comma 1, lett. b) e "le prestazioni familiari" (art. 3, comma 1, lett. j);

- a mente dell'art. 1 lett. z) dello stesso regolamento - che enuncia le definizioni applicabili nel proprio ambito - per "prestazione familiare" si intendono "tutte le prestazioni in natura o in denaro destinate a compensare i carichi familiari, ad esclusione



degli anticipi sugli assegni alimentari e degli assegni speciali di nascita o di adozione menzionati nell'allegato I”;

- secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia, le prestazioni familiari sono destinate ad aiutare socialmente i lavoratori aventi carichi familiari, facendo partecipare la collettività ai carichi stessi (v. sentenze del 4 luglio 1985, *Kromhout*, C-104/84, nonché del 19 settembre 2013, *Hliddal e Bornand*, C-216/12 e C-217/12);

- l'espressione “compensare i carichi familiari”, secondo la Corte, dev'essere interpretata nel senso che essa riguarda, in particolare, un contributo pubblico al bilancio familiare, destinato ad alleviare gli oneri derivanti dal mantenimento dei figli;

- per altro verso, come ripetutamente statuito dalla Corte di Giustizia - da ultimo con sentenza del 21 giugno 2017, *Martinez Silva*, C-449/16, resa su rinvio pregiudiziale della Corte d'Appello di Genova inerente la conformità all'art. 12 della direttiva 2011/98/UE dell'assegno a favore dei nuclei familiari con almeno tre figli minori, istituito dalla legge 23 dicembre 1998, n. 448 - “con riferimento al regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU 1971, L 149, pag. 2), la distinzione fra prestazioni escluse dall'ambito di applicazione del regolamento n. 883/2004 e prestazioni che vi rientrano è basata essenzialmente sugli elementi costitutivi di ciascuna prestazione, in particolare sulle sue finalità e sui presupposti per la sua attribuzione, e non sul fatto che essa sia o no qualificata come prestazione di sicurezza sociale da una normativa nazionale (v., in tal senso, in particolare, sentenze del 16 luglio 1992, *Hughes*, C-78/91, EU:C:1992:331, punto 14; del 20 gennaio 2005, *Noteboom*, C-101/04, EU:C:2005:51, punto 24, e del 24 ottobre 2013, *Lachheb*, C-177/12, EU:C:2013:689, punto 28). Una prestazione può essere considerata come una prestazione di sicurezza sociale qualora sia attribuita ai beneficiari prescindendo da ogni valutazione individuale e discrezionale delle loro esigenze personali, in base ad una situazione definita per legge, e si riferisca a uno dei rischi espressamente elencati nell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004 (v. in tal senso, in particolare, sentenze del 16 luglio 1992, *Hughes*, C-78/91, EU:C:1992:331, punto 15; del 15 marzo 2001, *Offermanns*, C-85/99,



EU:C:2001:166, punto 28, nonché del 19 settembre 2013, Hliddal e Bornand, C-216/12 e C-217/12, EU:C:2013:568, punto 48”;

- inoltre, la Corte ha avuto modo di precisare che caratteristiche puramente formali non devono essere considerate come elementi costitutivi ai fini della classificazione delle prestazioni (cfr. sentenza 11 settembre 2008, Petersen, C-228/07);

- i rischi elencati all'art. 4, paragrafo 1, del regolamento CEE 1408/71 sono in gran parte coincidenti con quelli elencati all'art. 3, paragrafo 2, del regolamento CE 883/2004; entrambe le elencazioni, in particolare, comprendono le “prestazioni familiari”;

- anche le modalità di finanziamento di una prestazione sono irrilevanti per la sua qualificazione come prestazione previdenziale, come attesta il fatto che ai sensi dell'art. 3, paragrafo 2, (così come dell'art. 4, paragrafo 2, del precedente regolamento CEE 1408/71), l'ambito di applicazione del regolamento CE 883/2004 si estende espressamente alle prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo;

- più in generale, il meccanismo giuridico a cui lo Stato membro fa ricorso per attuare la prestazione non rileva ai fini della qualificazione di quest'ultima come prestazione previdenziale;

- tanto premesso, alla luce del quadro normativo europeo e dell'elaborazione giurisprudenziale della Corte di Giustizia sopra esaminati, l'assegno di maternità di base ex art. art. 74 d.lgs. 26 marzo 2001 n. 151- indipendentemente dalle classificazioni adottate dall'ordinamento interno - deve essere qualificato come prestazione previdenziale secondo i criteri propri della normativa e della giurisprudenza comunitarie;

- esso è ascrivibile ai “settori della sicurezza sociale come definiti dal regolamento CE 883/2004, rientrando sia nella categoria delle “prestazioni di maternità e di paternità assimilate”, di cui all'art. 3, lett. b) del regolamento, sia nella categoria delle “prestazioni familiari” di cui all'art. 3 lett. j), essendo diretto “a compensare i carichi familiari”;

- l'assegno di maternità di base, infatti, è versato alle madri che ne facciano richiesta e che soddisfino le condizioni previste dall'art. 74 d.lgs. 26 marzo 2001 n. 151, vale a dire: a) non beneficiare dell'indennità di maternità prevista per le lavoratrici dipendenti o



autonome (ex artt. 22, 66 e 70 d.lgs. 26 marzo 2001 n. 151); b) essere titolari di risorse economiche non superiori a determinati valori ISEE;

- la prestazione, pertanto, è attribuita sulla base di requisiti predeterminati ex lege, prescindendo da ogni valutazione individuale e discrezionale delle esigenze personali del richiedente;

- si tratta, dunque, di una prestazione in denaro destinata, attraverso un contributo pubblico al bilancio familiare, ad alleviare gli oneri derivanti dal mantenimento dei figli;

- tale prestazione non è compresa nell'elenco degli "assegni speciali di nascita o di adozione menzionati nell'allegato I" del regolamento CE 883/2004, che l'art. 1 lett. z) esclude dal novero delle "prestazioni familiari";

- la prestazione in parola rientra, pertanto, nell'ambito di applicazione del regolamento CE 883/2004;

- se così è, la norma dell'ordinamento interno istitutiva di tale prestazione si pone in contrasto con l'art. 12, paragrafo 1, della direttiva 2011/98/UE, poiché la prima, nel subordinare il riconoscimento della prestazione in favore dei cittadini di Stati extra UE al possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, viola la parità di trattamento tra lavoratori nei settori di sicurezza sociale come definiti dal regolamento CE 883/2004;

- l'art. 12, paragrafo 1, della direttiva, infatti, riconosce parità di trattamento ai cittadini dei paesi terzi ammessi in uno Stato membro a fini lavorativi o ai quali comunque è consentito di lavorare, senza distinzioni inerenti al titolo di soggiorno nel territorio di tale Stato;

- il diritto alla parità di trattamento costituisce la regola generale: la direttiva elenca le deroghe a tale diritto che gli Stati membri hanno la facoltà di istituire; tali deroghe possono dunque essere invocate solo qualora gli organi competenti nello Stato membro interessato per l'attuazione di tale direttiva abbiano chiaramente espresso l'intenzione di avvalersi delle stesse (cfr. Corte di Giustizia sentenza del 21 giugno 2017, Martinez Silva, C-449/16; sentenza del 24 aprile 2012, Kamberaj, C-571/10, cit.);



- come precedentemente rilevato, lo Stato italiano non ha inteso avvalersi della facoltà di limitare la parità di trattamento facendo ricorso all'articolo 12, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2011/98, non avendo manifestato in alcun modo una simile volontà;

- quindi, le disposizioni della normativa italiana che limitano il beneficio dell'assegno di maternità di base alle cittadine dell'Unione o, nel caso di cittadine di paesi terzi, alle titolari di un permesso di soggiorno di lungo periodo - disposizioni adottate del resto prima del recepimento nel diritto interno della suddetta direttiva - non possono essere considerate come istitutive delle limitazioni al diritto alla parità di trattamento che gli Stati membri hanno la facoltà di introdurre ai sensi della direttiva medesima;

- ne consegue che il cittadino di un paese terzo, titolare di un permesso di soggiorno che consente di lavorare, non può essere escluso dal beneficio di una prestazione quale quella in parola mediante una tale normativa nazionale.

- nelle materie in cui sono competenti gli organi della UE, le norme europee prevalgono su quelle statali ed il contrasto tra le stesse comporta la disapplicazione della norma interna contrastante con quella europea, sempre che si tratti di una norma provvista di effetto diretto;

- sono provviste di effetto diretto le norme contenute nei trattati, nei regolamenti, le statuizioni risultanti dalle sentenze della Corte di Giustizia e le disposizioni delle direttive munite di efficacia diretta;

- in particolare, la diretta applicabilità delle prescrizioni delle direttive richiede il riscontro di alcuni presupposti, vale a dire: la prescrizione deve essere chiara, sufficientemente precisa ed incondizionata e lo Stato destinatario - nei cui confronti il singolo faccia valere tale prescrizione - deve risultare inadempiente per non aver tempestivamente recepito la direttiva nel diritto nazionale o per averla recepita in modo inadeguato;

- secondo quanto ripetutamente affermato dalla Corte di Giustizia, in virtù del principio del primato del diritto dell'Unione, una normativa nazionale contraria, rientrando nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione, deve essere disapplicata dal giudice nazionale, senza che a quest'ultimo sia imposto di sottoporre alla Corte una domanda di



pronuncia pregiudiziale (cfr. Corte di Giustizia, 19 gennaio 2010, *Küçükdeveci*, C-555/07);

- anche la Corte Costituzionale ha più volte chiarito, in merito alla competenza dei giudici nazionali a valutare la conformità di una normativa nazionale al diritto dell'Unione europea, che "qualora si tratti di disposizione del diritto dell'Unione europea direttamente efficace, spetta al giudice nazionale comune valutare la compatibilità comunitaria della normativa interna censurata, utilizzando - se del caso - il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, e nell'ipotesi di contrasto provvedere egli stesso all'applicazione della norma comunitaria in luogo della norma nazionale" (cfr. ordinanza n. 207 del 2013; nello stesso senso si vedano le sentenze n. 75 del 2012, n. 28 e n. 227 del 2010 e n. 284 del 2007);

- la norma di cui all'art. 12, paragrafo 1, della direttiva 2011/98/UE, laddove prevede che i lavoratori di cui al paragrafo 1 lett. b) e c) "beneficiano dello stesso trattamento" riservato ai cittadini dello Stato membro in cui soggiornano, "appare all'evidenza chiara ed incondizionata, risultando pertanto dotata di efficacia diretta e di portata autoesecutiva" (così, condivisibilmente, Corte d'Appello di Milano, sentenza 29 maggio 2017, n. 1003, nonché Corte d'Appello di Brescia, sentenza 30 novembre 2016, n. 446);

- tale norma, pertanto, trova ingresso nell'ordinamento nazionale; per il suo chiaro tenore letterale, d'altra parte, l'art. 74 d.lgs. 26 marzo 2001 n. 151 non si presta ad un'interpretazione conforme alla norma sovranazionale;

- al fine di garantire piena efficacia al principio di parità di trattamento sancito dall'art. 12 della direttiva 2011/98/UE, la norma interna deve essere, quindi, disapplicata nella parte in cui prevede, quale requisito per l'attribuzione dell'assegno di maternità di base, il possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;

- secondo consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia, l'obbligo di applicazione diretta della norma comunitaria grava su tutti gli organi dello Stato, ivi comprese le pubbliche amministrazioni" (cfr. sentenza 22 giugno 1989, *Fratelli Costanzo s.p.a.*, C-103/88)" (Tribunale di Milano, estens. dott. Dossi, ordinanza resa nel procedimento rgl. n. 226/2017).



Per i motivi innanzi esposti, Il COMUNE DI LIMBIATE avrebbe dovuto disapplicare la norma interna - nella parte in cui subordina il riconoscimento della prestazione in favore dei cittadini di paesi terzi al possesso del permesso di soggiorno di lungo periodo - e accogliere la domanda della ricorrente, dandone comunicazione all'INPS ai fini della liquidazione della prestazione. L'amministrazione, omettendo di disapplicare la norma interna e rigettando la domanda per mancanza del requisito del permesso di soggiorno di lungo periodo UE ha tenuto una condotta oggettivamente discriminatoria, avverso la quale è esperibile la presente azione. Accertato il carattere discriminatorio della condotta in contestazione, deve essere ordinato al COMUNE DI LIMBIATE di cessarla e di rimuoverne gli effetti, a norma dell'art. 28, comma 5, d.lgs. 1 settembre 2011 n. 150. Pertanto, il COMUNE DI LIMBIATE deve porre fine alla condotta discriminatoria, riconoscendo alla ricorrente - la quale risulta in possesso di tutti gli altri requisiti di legge (cfr. doc. n. 6 di parte ricorrente) - l'assegno di maternità di base ex art. 74 d.lgs. 26 marzo 2001 n. 151 e trasmettendo all'INPS comunicazione di avvenuto riconoscimento, ai fini della liquidazione della prestazione. A titolo di rimozione degli effetti l'INPS è poi tenuto ad attribuire alla ricorrente, lesa dal comportamento discriminatorio, quelle stesse utilità che la stessa avrebbe conseguito in assenza della discriminazione e perciò a corrisponderle l'assegno nella misura pari a euro 1.694,95, con interessi legali dalle scadenze al saldo (cfr. doc. n. 2 di parte ricorrente; la cifra in sé peraltro non è stata contestata dalle resistenti).

Le spese di lite sono regolate secondo il criterio della soccombenze e, pertanto, poste a carico del COMUNE DI LIMBIATE (quale autore della discriminazione) nella misura liquidata in dispositivo e distratte a favore dei procuratori della ricorrente dichiaratisi antistatari nel ricorso. Devono essere integralmente compensate le spese di lite tra la ricorrente e l'INPS, essendo l'Istituto previdenziale privo di poteri concessori e preposto unicamente alla liquidazione della prestazione.



P.Q.M.

DICHIARA

il carattere discriminatorio della condotta posta in essere dal COMUNE DI LIMBIATE, consistente nell'aver negato a

l'assegno di maternità di base ex art. 74 d.lgs. 26 marzo 2001 n. 151 in relazione alla nascita del figlio , per mancanza del requisito della titolarità di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo UE;

ORDINA

al COMUNE DI LIMBIATE di cessare la condotta discriminatoria e di rimuoverne gli effetti, riconoscendo alla ricorrente l'assegno di maternità di base ex art. 74 d.lgs. 26 marzo 2001 n. 151 e trasmettendo all'INPS comunicazione di avvenuto riconoscimento, ai fini della liquidazione della prestazione;

CONDANNA

l'INPS a corrispondere alla ricorrente l'importo di € 1.694,95 a titolo di assegno di maternità di base, con interessi legali dalle scadenze al saldo;

CONDANNA

il COMUNE DI LIMBIATE a rifondere alla ricorrente le spese di lite, che liquida in € 2.000,00 oltre accessori di legge, da distrarsi in favore degli avv.ti Guariso e Neri, antistatari;

COMPENSA

integralmente le spese di lite tra la ricorrente e l'INPS.

Si comunichi.

Milano, 5 settembre 2017

IL GIUDICE

Dott.ssa Giulia Marzia LOCATI

